

# UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Busachi – Bidonì – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ulà Tirso

Località Giolantine – (09082) Busachi (Or)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959

## Regolamento

### dell'Unione dei Comuni

### per le forniture di servizi

### da eseguirsi in economia

Il Segretario dell'Unione

---

Il Presidente dell'Unione

---

## REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

(Ai fini del presente regolamento, per “codice dei contratti” si intende il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni).

|          |             |  |
|----------|-------------|--|
| Capo I   | Articolo 1  | Oggetto del regolamento  |
|          | Articolo 2  | Limiti di applicazione   |
|          | Articolo 3  | Sistemi di esecuzione  |
| Capo II  | Articolo 4  | Elenco degli operatori economici   |
|          | Articolo 5  | Requisiti per l’iscrizione nell’elenco   |
|          | Articolo 6  | Formazione dell’elenco   |
|          | Articolo 7  | Aggiornamento dell’elenco  |
|          | Articolo 8  | Cancellazione dall’elenco  |
|          | Articolo 9  | Procedura di cancellazione   |
|          | Articolo 10 | Invito di partecipazione alla gara   |
| Capo III | Articolo 11 | Individuazione degli interventi  |
|          | Articolo 12 | Esecuzione in economia in casi particolari                                       |
|          | Articolo 13 | Acquisto di servizi in maniera autonoma  |
|          | Articolo 14 | Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 20.000,00 euro |
|          | Articolo 15 | Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro         |
|          | Articolo 16 | Ordinazione  |
|          | Articolo 17 | Amministrazione diretta  |
|          | Articolo 18 | Cottimo fiduciario   |
|          | Articolo 19 | Preventivi   |
|          | Articolo 20 | Scelta del preventivo  |
|          | Articolo 21 | Inadempienze   |
|          | Articolo 22 | Cauzione   |
|          | Articolo 23 | Collaudo   |
|          | Articolo 24 | Pagamenti  |
|          | Articolo 25 | Contenzioso  |
| Capo IV  | Articolo 26 | Tutela dei dati personali  |
|          | Articolo 27 | Norme abrogate   |
|          | Articolo 28 | Individuazione delle unità organizzative   |
|          | Articolo 29 | Termini per la conclusione dei procedimenti                                      |
|          | Articolo 30 | Pubblicità del regolamento   |
|          | Articolo 31 | Casi non previsti dal presente regolamento                                       |
|          | Articolo 32 | Rinvio dinamico  |
|          | Articolo 33 | Entrata in vigore  |

## Capo I - Norme Generali

### Articolo 1

#### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 125 del codice dei contratti emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto di servizi in economia.
2. Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni in economia, trovano applicazione gli appositi regolamenti

### Articolo 2

#### *Limiti di applicazione*

1. La procedura per l'acquisizione in economia di servizi è ammessa, per importi inferiori a 206.000,00 euro, IVA esclusa.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, che possa considerarsi unitaria, in più forniture.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 3

#### *Sistemi di esecuzione*

1. L'acquisizione di servizi in economia può essere effettuata:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di servizi avvengono mediante affidamento a soggetti individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dall'ente ai sensi del successivo capo II.

## Capo II – Elenco degli Operatori Economici

### Articolo 4

#### *Elenco degli operatori economici*

*(articolo 125, cc. 11 e 12 del codice dei contratti)*

1. È predisposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del codice dei contratti, l'elenco degli operatori economici per l'affidamento delle forniture di servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

### Articolo 5

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 6 in data 11/03/2009

### *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco*

1. Gli operatori economici, per ottenere la iscrizione nell'elenco devono dimostrare di essere iscritti alla camera di commercio per la categoria del servizio da fornire o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (articolo 39, comma 1, del codice dei contratti).
2. Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.

### Articolo 6

#### *Formazione dell'elenco*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'ente pubblica apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente stesso invitando gli operatori economici a presentare istanza per la iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo 4.
2. L'avviso contiene:
  - le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
  - la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
3. Entro il 15 dicembre successivo gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per la fornitura di servizi attinenti alla/alle categoria/e che intende eseguire.
4. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico la cui data è indicata nell'avviso di cui al precedente comma 1.
5. Gli operatori economici inseriti nell'elenco, sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, in relazione alla categoria dei servizi da eseguire.

### Articolo 7

#### *Aggiornamento dell'elenco*

1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente articolo 6, l'ente provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite, nell'elenco, nell'ordine stabilito mediante sorteggio.

### Articolo 8

#### *Cancellazione dall'elenco*

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

### Articolo 9

### *Procedura per la cancellazione*

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.
3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

### Articolo 10

#### *Invito di partecipazione alla gara*

1. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

### Capo III – Procedure per le forniture di servizi

### Articolo 11

#### *Individuazione degli interventi*

1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'ente, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
  - 1) manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali vari;
  - 2) rilegatura di libri;
  - 3) pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione;
  - 4) manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
  - 5) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
  - 6) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
  - 7) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
  - 8) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti; servizi di microfilmatura;
  - 9) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;

- 10) spese per accertamenti sanitari;
- 11) spese per onoranze funebri;
- 12) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei;
- 13) spese per il funzionamento delle mense;
- 14) spese per studi, consulenze, ricerche, progettazioni e sperimentazioni; spese per collaborazioni occasionali o coordinate e continuative;
- 15) confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
- 16) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- 17) forniture di servizi per il mantenimento di indigenti;
- 18) fornitura di servizi per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
- 19) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- 20) manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- 21) visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
- 22) spese per servizi casuali e di rappresentanza;
- 23) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Articolo 12

### *Esecuzione in economia in casi particolari*

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia

possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

### Articolo 13

#### *Acquisto di servizi in maniera autonoma*

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488, e successive modificazioni, questo ente, limitatamente ai servizi ivi inclusi:

- può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;

- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

b) l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

### Articolo 14

#### *Modalità di esecuzione di servizi per importi pari o superiori a 20.000,00 euro*

1. Per servizi di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al precedente articolo 2, comma 1, ovvero nei casi previsti dal precedente articolo 12, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai sensi del precedente capo II.

### Articolo 15

#### *Modalità di esecuzione di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro*

1. Per servizi inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. E' consentito, altresì, in relazione anche alla determinazione dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo 2007 n° 4 l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, per prestazioni di importo inferiore a 20.000,00 euro ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del codice dei contratti. Il

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 6 in data 11/03/2009

ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa

3. L'esecuzione dei servizi previsti dai commi 1 e 2 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

## Articolo 16

### *Ordinazione*

1. L'ordinazione dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dai precedenti articoli 14 e 15, e deve contenere:

- l'oggetto della fornitura;
- le garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- il prezzo;
- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231;
- le modalità di scelta del contraente.

## Articolo 17

### *Amministrazione diretta*

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso.

## Articolo 18

### *Cottimo fiduciario*

1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i servizi per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

## Articolo 19

### *Preventivi*

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il



fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente articolo 14.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

#### Articolo 20

##### *Scelta del preventivo*

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, e per assicurare la massima trasparenza, in una stanza aperta al pubblico.

#### Articolo 20

##### *Inadempienze*

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

### Capo IV - Norme Finali

#### Articolo 21

##### *Cauzione*

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il servizio da eseguire non superi la somma di € 20.000,00.

#### Articolo 22

##### *Collaudo*

1. I servizi di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposti a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per i servizi il cui importo di spesa non superi 20.000,00 euro è sufficiente l'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

3. E' ammesso il collaudo parziale dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924 n° 827, e successive modificazioni.

4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o

sorveglianza delle forniture.

## Articolo 23

### *Pagamenti*

1. Le fatture e le note relative alla esecuzione dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

## Articolo 24

### *Contenzioso*

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per l'esecuzione di servizi trovano applicazione:
  - a) LA TRANSAZIONE di cui all'articolo 239 del codice dei contratti (articoli da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
  - b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'articolo 240 del codice dei contratti;
  - c) L'ARBITRATO di cui all'articolo 241 del codice dei contratti.

## Articolo 25

### *Tutela dei dati personali*

1. L'ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## Articolo 26

### *Norme abrogate*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## Articolo 27

### *Individuazione delle unità organizzative*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num. d'ord. | Oggetto  | Settori di intervento                        | Unità organizzativa                 |
|-------------|--|--|-------------------------------------|
| 1           | Forniture di beni e/o servizi attinenti al servizio o al settore di appartenenza         | Finanziario e contabile                      | Istruttore direttivo contabile      |
| 2           | Forniture di beni e/o servizi attinenti al servizio o al settore di appartenenza         | Amministrativo e servizi economici in genere | Istruttore direttivo amministrativo |
| 3           | Lavori, forniture di beni e/o servizi attinenti al servizio o al settore di appartenenza | Tecnico e manutentivo in genere              | Istruttore direttivo tecnico        |

## Articolo 28

### *Termine per la conclusione dei procedimenti*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n° 241, come sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n° 35, vengono fissati in novanta giorni.

## Articolo 29

### *Pubblicità del regolamento*

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n° 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario dell'unione, è inviata:
  - a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi;
  - all'organo di revisione.

## Articolo 30

### *Casi non previsti dal presente regolamento*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il D.P.R. 20 agosto 2001 n° 384;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

## Articolo 31

### *Rinvio dinamico*

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## Articolo 32

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo pretorio dell'ente.

\*\*\*\*\*